



Concessione n° 56/18

N.A.P. n. 18/2012

**COMUNE DI ALCAMO**

**PROVINCIA DI TRAPANI**

**CONCESSIONE DI ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA**

**O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA**

**7° SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la domanda di concessione edilizia presentata in data **24/01/2012**, **Prot. n. 4048 N.A.P. 18/2012** dal sig. **Ruisi Nicola**, nato in Alcamo, provincia di Trapani, il **08/12/1963**, ed ivi residente in via Chimenti n.187, **C.F. RSU NCL 63T08 A1760**; **Visto** il progetto redatto dal **geom. Vincenzo Bambina**, avente ad oggetto: **“sopraelevazione di un terzo piano sottotetto da adibire a deposito occasionale a servizio della residenza, relativa all’unità immobiliare di primo e secondo piano, facente parte di un fabbricato”** sito in Alcamo tra la **via Chimenti n°187** e la **via Barresi n°176 in catasto al Fg. 54 part. 3385**, ricadente in **zona “B2”** del vigente Piano Regolatore Generale, **confinante: a nord** con proprietà Mistretta Ferdinando, **a sud** con proprietà Faraci Ignazio e

Santo, ad **est** con via Chimenti, ad **ovest** con via Barresi; **Visto** l'atto di Compravendita **n.69615** di **Rep.** del **06/06/1990**, rogato dal Notaio Dott. Francesco Incardona e registrato a Trapani il **25/06/90** al **n.2250**; **Vista** la proposta dell'Istruttore Tecnico Comunale, espressa il **12/03/2012** con la seguente indicazione: **“FAVOREVOLE, si da atto che scarica in pubblica fognatura”**; **Richiamando** l'art.32 della L.R. n.7 del 19/05/2003, circa l'osservanza delle norme sismiche adottate per la progettazione ed esecuzione dei lavori, questi possono essere comunque avviati dopo l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto rilasciata dall'ufficio del Genio Civile ai sensi dell'art. 17 della L. 02/02/74; **Vista** la dichiarazione del **20/01/2012**, resa ai sensi dell'art.96 della L.R. 11/2010, attestante che il progetto trasmesso per la realizzazione delle opere in oggetto è conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti; **Vista** l'attestazione di versamento **n.26** del **29/03//2012** di **€.262,00** quale spese di registrazione; l'attestazione di versamento **n.27** del **29/03/2012** di **€.723,10** quale cifra ritenuta congrua e dovuta per **oneri concessori**; **Vista** la L.R. 27 dicembre 1978 n. 71 e successive modificazioni ed integrazioni; **Vista** la Legge 15 Maggio 1997 n° 127 e successive modifiche ed integrazioni; **Visto** il D.P.R. 380/2001. =====

### **RILASCIA**

**la Concessione Edilizia** per la **“sopraelevazione di un terzo piano sottotetto da adibire a deposito occasionale a servizio della residenza, relativa all'unità immobiliare di primo e secondo piano, facente parte di un fabbricato”** sito in Alcamo tra la **via Chimenti n°187** e la **via**

**Barresi n°176 in catasto al Fg. 54 part. 3385, ricadente in zona “B2”** del vigente Piano Regolatore Generale, al sig. **Ruisi Nicola**, nato in Alcamo, provincia di Trapani, il **08/12/1963**, ed ivi residente in via Chimenti n.187, **C.F. RSU NCL 63T08 A1760, proprietario per l'intero.**

### **PRESCRIZIONI GENERALI**

- 1) Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza ed igiene nei cantieri mobili e temporanei; 2) I diritti dei terzi debbono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori; 3) E' vietato in ogni caso ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone o cose;
- 4) Il luogo destinato alle costruzioni di che trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree e spazi pubblici; 5) Per le eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici si deve ottenere apposita autorizzazione dell'ufficio Comunale competente. Le aree e spazi così occupati debbono essere restituiti così come erano, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo; 6) Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente; 7) Gli assiti di cui al paragrafo 4 od altri ripari debbano essere imbiancati agli angoli salienti a tutta l'altezza e muniti di lanterna a luce rossa da mantenersi accesa dal tramonto al levare del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
- 8) L'Ufficio Comunale competente si riserva la riscossione delle tasse

speciali e degli eventuali canoni presenti, etc. che risultassero applicabili ad opere ultimate secondo i relativi regolamenti; 9) L'allineamento stradale e gli eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un tecnico dell'Ufficio Tecnico Comunale previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta in presenza del Direttore dei lavori; 10) E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla Legge; 11) Dovranno essere osservate le norme a disposizione di cui alla L. 05 Novembre 1971, n°1086 e successive modifiche ed integrazioni, sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso a strutture metalliche, nonché le prescrizioni costruttive di cui alla L. 25 Novembre 1962, n°1684 e la L. 02/02/74 n. 64, e la L.R. n.7/2003 art.32 avente per oggetto "Provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche" e successive modifiche ed integrazioni; 12) Il Committente e/o il Proprietario e /o l'Impresa esecutrice dei lavori sono responsabili dell'osservanza delle norme di cui al D. Lgs n.152/2006; 13) Il Titolare della Concessione, il Direttore dei lavori e l'Assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di regolamenti, come delle modalità esecutive fissate nella presente Concessione; 14) Per le costruzioni eseguite in difformità della Concessione si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 15 della L. 28 Gennaio 1977, n° 10 e della L.R. 27/12/78, n° 71 e loro successive modifiche ed integrazioni. 15) I lavori devono essere eseguiti con

l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici; 16) L'esecuzione dei lavori dovrà tenere conto delle disposizioni per la tutela delle acque dall'inquinamento; 17) L'esecuzione dei lavori dovrà tenere conto della normativa in materia di inquinamento acustico; 18) Il Committente e/o il Proprietario dell'immobile è tenuto ad affidare gli eventuali lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati dall'art.1, comma 2 D.M. n.37/2008, ad imprese abilitate ai sensi dell'art.3 del medesimo D.M. degli impianti di cui al superiore punto; 19) L'Impresa installatrice deve depositare, entro 30 gg. dalla fine dei lavori la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti; 20) I lavori devono avere inizio entro un anno dal rilascio della presente concessione, ai sensi dell' art. 4 della L. 10/77, e devono essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori, pena nullità del presente atto; 21) Ultimata la costruzione dovrà essere richiesta al Sindaco la dichiarazione di abitabilità o agibilità prescritte dall'art. 220 del T.U. delle leggi Sanitarie, approvate con R.D. 27/07/1934 n° 1265 e successive modifiche ed integrazioni. L'abitabilità o l'agibilità è necessaria prima che sia in qualsiasi modo iniziato l'uso della costruzione. 22) Il rilascio della Concessione non vincola il Comune in ordine a lavori che il Comune stesso intende eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognatura, impianto idrico, etc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi

compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti. 23) La Ditta è tenuta a comunicare, per iscritto, l'avvenuto inizio dei lavori; 24) Il presente atto di Concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli Organi di Controllo. Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico la Tabella, chiaramente leggibile, nella quale sono indicati: I°) nome e cognome del Concessionario o l'indicazione della Pubblica Amministrazione dal quale dipende il lavoro; II°) nome e cognome del Progettista e del Direttore dei lavori; III°) nome della Ditta esecutrice dei lavori; IV°) data e numero della presente Concessione, destinazione d'uso e unità immobiliari consentite; V°) data entro cui devono essere ultimati i lavori come stabilito nel presente atto; VI°) Prima dell' inizio dei lavori ovvero contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori, la ditta dovrà presentare la seguente documentazione:

- Atto di nomina del Direttore dei Lavori;
- documentazione e/o dichiarazione del committente dalla quale si evincano le generalità dell'impresa/e esecutrice dei lavori ovvero dei lavoratori autonomi, in applicazione dell'art. 90 comma 9 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. riportante il timbro e/o ricevuta di avvenuta ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria Provinciale e da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Trapani, in originale o in copia conforme all'originale resa nei modi di legge;

- documento unico di regolarità contributiva – DURC – della/e impresa/e e dei lavoratori autonomi, esecutrice/i dei lavori;
- dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 9 dell'art. 90 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., da rendersi nei modi di cui al DPR 445/2000, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità.

Dal 7° Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio

Alcamo lì 17/04/2012

L'Istruttore Amministrativo  
(Pampalone Vincenza)

**Il Dirigente**  
(Ing. Giambattista Impellizzeri)